

# PUBBLICAZIONE DELLE FOTO SUL SITO DELLA SCUOLA

All'inizio dell'anno scolastico la scuola, tra i vari adempimenti, si preoccupa di acquisire il consenso delle famiglie alla pubblicazione delle foto sul sito istituzionale.

E' argomento che da sempre preoccupa i dirigenti scolastici e l'entrata in vigore del nuovo Regolamento UE 2016/679 ha nuovamente sollevato il dubbio su alcune questioni non chiaramente definite.

Cerchiamo di fare chiarezza!

Partiamo subito dal fatto che il Garante della privacy, in seguito ad un quesito posto alla sua attenzione, ha chiarito che

**la scuola non deve chiedere il consenso per la pubblicazione sul sito internet dell'istituto di foto di studenti minori, perché si suppone che si tratti di foto istituzionali**  
(torneremo dopo sul concetto di *foto istituzionale*).

Vediamo però il quadro all'interno del quale si inserisce il chiarimento del Garante.

→ L'art.6 del **GDPR** stabilisce che il trattamento è lecito solo se e nella misura in cui ricorre almeno una delle seguenti condizioni: [...] e) *"il trattamento è necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento"*.

→ Il **Miur**, in un corso sul nuovo Regolamento privacy, ha specificato che *"Per quanto concerne la PA, la base legittimante il trattamento deve essere individuata **non nel consenso dell'interessato ma nell'adempimento di un obbligo legale, o nell'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri, di cui è investita la P.A., la quale agisce sulla base di leggi o regolamenti. Ciò si traduce, in pratica, nella non necessità per la PA di acquisire il consenso da parte dell'interessato qualora i dati siano raccolti e trattati per finalità istituzionali.**"*  
Continua *"Ogni qual volta risulti necessario pubblicare dati personali (anche se comuni) si dovrebbe imprescindibilmente: A. **Accertare il fondamento normativo (legge o regolamento); e, B. Rispettare i principi di minimizzazione dei dati, limitazione della conservazione e protezione dei dati per impostazione predefinita – privacy by default"**.*

→ Le linee guida del **Garante** per la protezione dei dati personali *"La trasparenza sui siti web della PA"* prevedono: *"la diffusione di dati personali – ossia "il dare conoscenza dei dati personali a soggetti indeterminati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione" – da parte dei "soggetti pubblici" è ammessa unicamente quando la stessa è prevista da una specifica norma di legge o di regolamento. Pertanto, in relazione all'operazione di diffusione, occorre che le pubbliche amministrazioni, prima di mettere a disposizione sui propri siti web istituzionali informazioni, atti e documenti amministrativi contenenti dati personali, verifichino che la normativa in materia di trasparenza preveda tale obbligo"*.

La scuola, in quanto PA, tratta i dati di cui è in possesso (di personale, alunni, famiglie e fornitori) in forza di legge o regolamento e, quindi, non è tenuta a chiedere il consenso. Si pensi, ad esempio, se la famiglia si rifiutasse di far gestire i dati del proprio figlio iscritto a scuola; per ovvi motivi, connessi all'obbligo da parte del titolare e all'interesse dell'alunno, la scuola deve trattare i dati personali a prescindere dal consenso o

rifiuto degli interessati. Allo stesso modo le foto, in quanto configurabili come dati personali, possono essere trattate/pubblicate **senza il consenso degli interessati solo per finalità istituzionali**.

A questo punto, il problema si pone sul concetto di "foto istituzionale", apparentemente arbitrario e di difficile definizione: quando una foto è istituzionale?

Questo è sicuramente l'aspetto più difficile, non essendoci una norma di carattere generale che autorizza la scuola alla pubblicazione delle fotografie degli studenti. Quello che regola la pubblicazione delle foto da parte della scuola, nella sua qualità di Pubblica Amministrazione e per i soli fini istituzionali, è sicuramente il principio di "**non eccedenza**".

Possiamo affermare che il processo educativo ha spesso la necessità, per un suo compimento, della diffusione dei principali aspetti dello stesso verso l'utenza territoriale e gli stakeholder. Pensiamo, ad esempio, ad alcune attività svolte nell'ambito dei progetti europei, alla partecipazione a concorsi e competizioni didattiche e sportive: attività sicuramente *istituzionali*, che per loro natura assumono valenza educativa quando svolte in pubblico e/o diffuse anche in streaming o per mezzo dei canali di informazione. In questo caso **la pubblicazione è lecita e necessaria per le finalità didattiche perseguite**. Al contrario, eventi come una festa scolastica (carnevale, compleanni, ...) non hanno, in linea di principio, valenza istituzionale e la pubblicazione delle fotografie è meno giustificabile per fini istituzionali e, quindi, evitabile.

Per attribuire **carattere istituzionale** alla pubblicazione delle foto, **il Garante propone di utilizzare il PTOF**. Nell'offerta formativa espressa nel PTOF, la scuola può opportunamente inserire le attività/eventi, le motivazioni e i contesti per i quali la pubblicazione delle foto assume rilevanza e rientra nell'offerta formativa. In questo caso, **la pubblicazione delle foto assume valenza istituzionale e, come tale, non richiede il consenso degli interessati**. E' buona prassi, sempre e comunque, valutare ogni singolo evento per evitare trattamenti eccedenti.

Dunque:

#### **Pubblicazione delle foto per fini istituzionali**

La **richiesta del consenso non è dovuta** quando la pubblicazione avviene per **finalità istituzionali** in forza di legge o di regolamento. E' però necessario **individuare il provvedimento che disponga o autorizzi la pubblicazione delle fotografie degli studenti**. Non esistendo un provvedimento/legge/regolamento di carattere generale che autorizzi alla pubblicazione, la scuola può ricondurre la stessa in ambito istituzionale in uno dei seguenti modi:

- ✓ **dimostrando** che la pubblicazione delle fotografie/video è **indispensabile** per la valenza di uno o più progetti didattici. A tale scopo occorre **descrivere nel PTOF** i motivi didattici che rendono **necessaria** la pubblicazione delle fotografie;
- ✓ **approvando** un regolamento che individui i contesti istituzionali in cui sia lecita la pubblicazione delle fotografie/video in cui sono riconoscibili gli studenti (il regolamento e la delibera di approvazione del Consiglio di Istituto dovranno essere pubblicate all'albo della scuola).

Alla luce del quadro esposto, le scuole alle prese con la **revisione del PTOF** e che non hanno ancora disciplinato questo aspetto delle foto nell'offerta formativa, nell'attesa della stesura del PTOF aggiornato possono **acquisire il consenso** da parte delle famiglie utilizzando il modulo allegato. Le valutazioni di non eccedenza circa la pubblicazione delle foto restano le medesime anche in presenza del consenso e, quindi, è opportuno evitare la pubblicazione di foto relative ad eventi non riconducibili ad un ambito "istituzionale". E', inoltre, consigliabile predisporre in **Regolamento interno** circa la pubblicazione delle foto e l'individuazione degli ambiti istituzionali.

Si allegano modello per il consenso e informativa.

Cordiali saluti  
Dott.ssa Anna CIMA